



COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

n. 35 del 16-06-2020

OGGETTO: PROROGA TERMINI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **10:15**, nella Aula Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta la SIG.RA ALESSANDRA VONA in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MONTINO ESTERINO	Presente	14	GIUA VALENTINA	Presente
2	ADDENTATO VALERIO	Assente	15	MAGIONESI PAOLA	Presente
3	BACCINI MARIO	Presente	16	MEGNA RAFFAELE	Presente
4	BONANNI BARBARA	Presente	17	MELONI PIERPAOLA	Presente
5	CALCATERRA STEFANO	Presente	18	NARDOZI GIAMPAOLO	Presente
6	CHIERCHIA MASSIMO	Presente	19	PETRILLO ANGELO	Presente
7	CORONAS ALESSIO	Assente	20	PIETROSANTI EZIO	Presente
8	COSTA STEFANO	Presente	21	POGGIO FEDERICA	Presente
9	COSTANZA WALTER	Presente	22	SANNINO CIRO	Presente
10	CUTOLO CLAUDIO	Assente	23	SEVERINI ROBERTO	Presente
11	D'INTINO VINCENZO	Presente	24	VONA ALESSANDRA	Presente
12	FERRERI MAURIZIO	Presente	25	ZORZI FABIO	Presente
13	FORTINI ARMANDO	Presente			

PRESENTI: 22 - ASSENTI: 3

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA ROBERTA FUSCO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, la SIG.RA ALESSANDRA VONA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio comunale n° 19 del 2014 e successive modifiche, che prevede la riduzione della tassa rifiuti:

- del 50% per le famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con ISEE pari o inferiore a euro 15.000,00;
- del 30% per le famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con ISEE ricompreso tra gli 15.000,01 e 25.000,00 euro;
- del 50% nel caso di nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni con un ISEE complessivo pari o inferiore a euro 15.000,00;
- del 40% nel caso di nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni con un ISEE ricompreso tra 15.000,01 e 29.000,00 euro;

Considerato che le domande relative al riconoscimento di tali agevolazioni e/o riduzioni devono essere presentate dall'intestatario della tassa entro il 28 febbraio dell'anno di tassazione; alla stessa devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla fruizione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000;

Considerato che, all'approssimarsi della scadenza dei termini per l'anno 2020, è entrato in vigore il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, seguito a breve dal decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 9 marzo 2020, con cui è stato esteso all'intero territorio nazionale il lockdown, già previsto per alcune zone dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, per il contenimento del contagio da COVID-19;

Considerato, altresì, che per contrastare l'emergenza in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali, tra cui il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17/3/2020, con il quale sono state adottate diverse disposizioni, tra le quali rilevano, in questa sede, quelle volte a regolare il funzionamento degli uffici pubblici e dei relativi organi collegiali, nonché quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale;

in particolare, in materia tributaria, l'art. 67 dispone che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.";

in materia di riscossione coattiva, ai sensi dell'art.68 del citato DL "sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020" a seguito di cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale;

da quanto fin qui esposto nulla risulta disposto in merito al differimento dei termini di versamento volontario da parte di cittadini ed operatori economici, in relazione al pagamento dei tributi comunali;

rinvviare i termini dei pagamenti significa iniziare a dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende, generate dall'emergenza in essere;

per tali ragioni si rende necessario stabilire che, per il solo anno 2020, il pagamento della tassa rifiuti sarà effettuato:

- per le utenze domestiche e le utenze non domestiche non interessate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 alle seguenti scadenze: 31 luglio, 15 settembre, 15 novembre e 31 dicembre 2020, salvo conguaglio;
- per le utenze non domestiche interessate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 alle seguenti scadenze: 15 settembre, 31 ottobre, 15 dicembre 2020, 31 gennaio 2021, salvo conguaglio;

per le stesse motivazioni è fissato, per il solo anno 2020, al 31 luglio 2020 il termine per la presentazione delle domande di riduzione della Tassa rifiuti solidi urbani - utenze domestiche - di seguito riportate:

- Famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con un ISEE pari o inferiore a euro 15.000,00;
- Famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con un ISEE ricompreso tra gli 15.000,01 e 25.000 euro;
- Nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni con un ISEE complessivo pari o inferiore a euro 15.000,00.
- Nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni, con un ISEE ricompreso tra 15.000,01 e 29.000,00 euro.

Richiamati

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamata la Delibera di C.C. n. 106/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse ai sensi del paragrafo 7.1., Parte II, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 29 gennaio 2020;

DELIBERA

- di stabilire che, per il solo anno 2020, il pagamento della tassa rifiuti sarà effettuato:
 - per le utenze domestiche e le utenze non domestiche non interessate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 alle seguenti scadenze: 31 luglio, 15 settembre, 15 novembre e 31 dicembre 2020, salvo conguaglio;
 - per le utenze non domestiche interessate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 alle seguenti scadenze: 15 settembre, 31 ottobre, 15 dicembre 2020, 31 gennaio 2021, salvo conguaglio;
- di fissare, per il solo anno 2020, al 31 luglio 2020 il termine per la presentazione delle domande di riduzione della Tassa rifiuti solidi urbani – utenze domestiche – di seguito riportate:
 - Famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con un ISEE pari o inferiore a euro 15.000,00;
 - Famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con un ISEE ricompreso tra gli 15.000,01 e 25.000 euro;
 - Nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni con un ISEE complessivo pari o inferiore a euro 15.000,00.
 - Nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni, con un ISEE ricompreso tra 15.000,01 e 29.000,00 euro.
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Concluso il dibattito, la Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese per appello nominale, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente dichiara che la proposta risulta approvata con:

- 15 voti favorevoli (il Sindaco Montino e i Consiglieri: Vona, Bonanni, Calcaterra, Chierchia, Ferreri, Fortini, Giua, Magionesi, Megna, Meloni, Nardozi, Petrillo, Sannino, Zorzi);

- 7 voti contrari (Baccini, Costa, Costanza, D'Intino, Pietrosanti, Poggio, Severini);

- nessun astenuto;

su 22 presenti e votanti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 22-05-2020

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

DOTT. ELPIDIO CIUNZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell' AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole

Addì, 23-05-2020

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

DOTT. ELPIDIO CIUNZO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente
F.TO ALESSANDRA VONA

Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedurali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005